



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO MONOPOLI

Largo Fontanelle, 12/A - 70043 - MONOPOLI (BA) - Tel. 080 9303105
<http://www.guardiacostiera.gov.it/monopoli/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-monopoli@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 19/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monopoli :

- VISTA** la nota prot. n.8489 del 21 febbraio 2018 con cui la Direzione Marittima di Bari, al fine di fornire all'utenza un modello amministrativo che, per situazioni simili, possa essere scevro da contraddittorietà, mancanza di ragionevolezza ed uniformità dell'azione amministrativa, ha rappresentato l'opportunità di armonizzare le tabelle di armamento delle unità destinate alla pesca locale e ravvicinata;
- CONSIDERATA** la bozza di ordinanza della tabella di armamento concordata con tutti i Capi di Circondario in occasione della riunione di coordinamento tenutasi in data 06 marzo 2018 presso la predetta Direzione marittima, ed espressione della discrezionalità tecnica che in materia di sicurezza della navigazione è stata attribuita, *ex lege*, in via esclusiva al Corpo delle Capitanerie di Porto;
- CONSIDERATE** le esigenze connesse alla realtà locale del settore della pesca;
- VALUTATO** il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell'azione amministrativa nella determinazione delle tabelle minime di sicurezza delle unità destinate alla pesca costiera locale e ravvicinata;
- VISTA** la circolare intitolata Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento - n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla Circolare n. 001;
- VISTA** la propria determina in data 03 ottobre 2001 con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata;
- CONSIDERATO** che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della Circolare n. 001 il punto 2) della stessa prevede che la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;
- VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, con particolare riferimento agli articoli 7, 8 e 26;
- VISTO** il decreto legislativo n.271 in data 27 luglio 1999 intitolato "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;
- VISTO** il decreto legislativo n.108 in data 27 maggio 2005 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della Gente di Mare";
- SENTITE** le associazioni regionali di categoria e sindacali interessate, come da verbale di riunione tenutasi in data 21 maggio 2018 presso la Direzione Marittima di Bari;
- VISTO** l'art. 317 del Codice della navigazione e gli art. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le unità da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata che, indipendentemente dall'ufficio di iscrizione, dichiarano il porto di Monopoli come porto base ovvero svolgono l'attività di pesca nel Circondario Marittimo di Monopoli.

TIPO DI UNITA'	TOTALE EQUIPAGGIO	QUALIFICHE
Unità da pesca a remi	1 marittimo	1 Conduttore
Unità fino a 3 TSL	2 marittimi ovvero 1 marittimo	1 Conduttore (art. 264 Reg. Cod. Nav.) 1 Marinaio motorista (Art. 274 Reg. Cod. Nav. comma 2) ovvero 1 Conduttore/ Marinaio motorista (art. 264 Reg. Cod. Nav. comma 3)
Unità da pesca superiore a 3 e fino a 25 TSL abilitate alla pesca costiera locale	2 marittimi	1 Conduttore 1 Marinaio motorista ovvero 1 Conduttore/ Marinaio motorista 1 Marinaio
Unità da pesca superiore a 3 e fino a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata con uscita giornaliera (24 ore).	2 marittimi	1 Capo barca (art. 261 reg. cod. nav.) , 1 Motorista abilitato(art. 273 reg. cod. nav.) ovvero 1 Capo barca/Motorista Abilitato (artt. 261, 273 reg. c.n.) 1 Marinaio <i>L'uscita giornaliera dovrà essere dichiarata per iscritto all'Autorità Marittima e conservata in copia a bordo.</i>
Unità da pesca superiore a 3 e fino a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata	3 marittimi	1 Capo barca (art. 261 reg. cod. nav.) 1 Motorista abilitato(art. 273 reg. cod. nav.) 1 Mozzo ovvero 1 Capo barca/Motorista abilitato (art. 261 e art.273 Reg. Cod. Nav.) 1 Marinaio 1 Mozzo.
Unità da pesca superiore a 25 e fino a 50 TSL	3 marittimi	1 Comandante (Capo barca fino a 100GT) 1 Motorista abilitato (fino a 100 GT) 1 Marinaio ovvero 1 Capo barca/Motorista abilitato (art. 261 Reg. Cod. Nav.) 2 Marinai
Unità da pesca superiore a 50 e fino a 100 TSL e non superiore a 24 mt tra le perpendicolari	4 marittimi	1 Comandante (Capo barca fino a 100 GT) 1 Motorista abilitato .(fino a 100 GT) 1 Marinaio 1 Mozzo
Unità da pesca superiore a 100 TSL e non superiore a 24 mt tra le perpendicolari	5 marittimi	1 Marinaio autorizzato alla pesca (art. 257 reg. cod. nav.) 1 Meccanico navale di 2^ classe (art. 271 reg. cod. nav. comma 2°) 2 Marinai 1 Mozzo

Articolo 2

Tabella minima di sicurezza per la navigazione di trasferimento

Per i viaggi di trasferimento, le unità da pesca dovranno chiedere il rilascio di apposita tabella provvisoria che sarà determinata tenendo conto della tipologia del viaggio da effettuarsi e delle caratteristiche dell'unità stessa.

Articolo 3

Disposizioni di dettaglio

Ad eccezione delle unità con una sola persona di equipaggio, le rimanenti dovranno esporre, ove possibile, in posizione facilmente accessibile una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

- l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
- la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.

Per "durata del lavoro a bordo " si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo e' tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:

- a) gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza ;
- b) le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
- c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- d) le attività di manutenzione ordinaria della nave;
- e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

A disposizione di tutti i lavoratori imbarcati, le unità da pesca devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro nonché una copia del piano di sicurezza sul lavoro.

L'armatore e il Comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti dalla specifica attività di pesca, dovranno provvedere ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di personale al fine di garantire l'esercizio in sicurezza della medesima (cd. tabella di esercizio).

Articolo 4

Disposizioni finali

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dall'art. 1221 del codice della navigazione nonché di ogni altra norma in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'orario di lavoro della gente di mare.

La presente ordinanza abroga la determina adottata in data 03 ottobre 2001 in premessa citata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Monopoli, 05 giugno 2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Matteo ORSOLINI(*)

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993